

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta dell'8 luglio 2013)

Relatore di maggioranza: PAOLO EUSEBI
Relatore di minoranza: FRANCA ROMAGNOLI

sulla proposta di legge n. 339

a iniziativa dei Consiglieri Perazzoli, Traversini,
Eusebi, Marangoni, Ortenzi, Massi

presentata in data 27 giugno 2013

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1980, N. 18
“NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLO STATUTO”
E ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10
“NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E
DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE”.

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**

(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 18/1980)

1. L'articolo 8 della l.r. 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto) è sostituito dal seguente:

“Art. 8

1. I referendum abrogativi sono effettuati non più di una volta l'anno, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno.

2. I referendum abrogativi sono indetti con decreto del presidente della giunta, da emanarsi entro il 28 febbraio. Il decreto indica la data, ai sensi del comma 1, nonché la richiesta.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 20 della l.r. 18/1980)

1. Il quarto comma dell'articolo 20 della l.r. 18/1980 è sostituito dal seguente:

“4. Il presidente della giunta regionale indice con decreto il referendum consultivo entro sei mesi dalla trasmissione della deliberazione consiliare, indicata al secondo comma, da parte dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale. Il referendum è effettuato non oltre centoventi giorni dalla data del decreto di indizione.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 10/1995)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) è sostituito dal seguente:

“2. Il presidente della giunta regionale fissa con proprio decreto la data di effettuazione del referendum, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 1, secondo le modalità e i termini di cui al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 5 aprile 1980, n. 18.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 10/1995 è abrogato.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 18/1980)

Identico

Art. 2

(Modifica all'articolo 20 della l.r. 18/1980)

01. Al primo comma dell'articolo 20 della l.r. 18/1980 le parole: “la indizione” sono sostituite dalle parole: “lo svolgimento”.

02. Al secondo comma dell'articolo 20 della l.r. 18/1980 le parole: “che indice il referendum consultivo” sono soppresse.

1. *Identico*

1 bis. Il quinto comma dell'articolo 20 della l.r. 18/1980 è abrogato.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 10/1995)

Identico